

Approfondimenti

Rateazione cartelle di pagamento

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Tutte le persone fisiche

Abstract

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la legge di conversione del decreto-legge "Aiuti", n. 50 del 17 maggio 2022, legge n. 91 del 15 luglio 2022 entrata in vigore il 16 luglio 2022, che contiene anche norme sulla rateazione delle cartelle di pagamento

Commento

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la legge di conversione del decreto-legge "Aiuti", n. 50 del 17 maggio 2022, legge n. 91 del 15 luglio 2022 entrata in vigore il 16 luglio 2022. Di seguito si riportano le principali norme e modifiche di natura fiscale in ordine cronologico di articolo.
La prima parte è stata pubblicata nella Circolare 24 Fisco del 19 luglio 2022 .

Articolo 15-bis – Rateizzazione cartelle di pagamento

Per consentire ad imprese, professionisti e altri contribuenti di fare fronte ad esigenze di liquidità, viene modificato l'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 , che dispone in merito alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, stabilendo che

- l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che deve dichiarare di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili per ciascuna richiesta effettuata dal contribuente stesso;
- nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro, e non più come previsto prima dell'intervento normativo in commento, di importo superiore ad euro 60.000, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Di conseguenza, può essere presentata richiesta di rateazione, senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a euro 120.000.

Intervenendo sul terzo comma sempre dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, viene stabilito che il carico non può essere più rateizzato in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, anziché di cinque rate.

All'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 viene aggiunto il nuovo comma 3-ter che stabilisce che la decadenza del debitore dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude allo stesso la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Viene stabilito che la nuova disciplina della decadenza dal beneficio della dilazione, si applica esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data del 16 luglio 2022.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data del 15 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate. In questo caso al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni di cui sopra.

Articolo 20-ter – compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Modificando il primo comma dell'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973 , viene stabilito che

- anche per le prestazioni professionali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo,

- le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Viene precisato che ai fini dell'applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

Articolo 23 – credito d'imposta sale cinematografiche

Per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 18 della legge n. 220 del 2016 , riconosciuto nella misura massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive (si veda anche decreto ministeriale del 15 marzo 2018), viene ora riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, ma specifica la legge di conversione in commento se riferiti a grandi imprese, e del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese.

La legge di conversione riconosce per gli anni 2022 e 2023 un credito d'imposta, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della cultura.

Bonus fiere e interpretazione autentica IVA

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Non sono interessati	Non sono interessate

Abstract

In fase di conversione del decreto "Aiuti" viene data una interpretazione autentica di alcune norme IVA in tema di esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli piazza

Commento

Articolo 25-bis – disposizioni per favorire la partecipazione a fiere organizzate in Italia

Viene previsto il rilascio di un buono di euro 10.000 alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che dal 16 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

Il buono:

- ha validità fino al 30 novembre 2022,
- può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle predette manifestazioni,
- è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, previa presentazione di apposita richiesta effettuata in via telematica entro 30 giorni dal 16 luglio 2022.

Al momento di presentazione della domanda deve essere comunicata la PEC del richiedente e il conto corrente bancario intestato allo stesso, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio in cui deve essere attestato:

- di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore indicate sopra;
- di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore indicate sopra;
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231 del 2001, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
- di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, tramite la piattaforma con cui è stata effettuata la richiesta, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti a cui va allegata copia del buono e copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle predette spese ed investimenti e comunque entro il limite massimo del buono.

Le spese vengono rimborsate attraverso accredito sul conto corrente del richiedente entro il 31 dicembre 2022.

Le disposizioni di cui sopra si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 36-bis – interpretazione autentica Dpr n. 633 del 1972 in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative

Viene data una interpretazione autentica delle disposizioni di cui

- all'articolo 10, primo comma, numero 14) del DPR n. 633 del 1972 , che dispone che sono esenti da IVA le «prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri»,
- del numero 1-ter) della parte II-bis, della tabella A), allegata al DPR n. 633 del 1972 , che dispone che sono soggette ad aliquota IVA al 5 per cento le «prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»,
- del numero 127-novies), della parte III, della tabella A), allegata al DPR n. 633 del 1972 che dispone che sono soggette ad aliquota IVA al 10 per cento le «prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto».

Viene disposto che tali norme si interpretano nel senso che esse *«si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto»*.

Articolo 39, comma 1-bis – proroga versamenti società e federazioni sportive

Vengono prorogati fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti

- dalle federazioni sportive nazionali,
- dagli enti di promozione sportiva e
- dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche,

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi delle disposizioni in materia di svolgimento delle competizioni sportive nella situazione di emergenza epidemiologica.

Si tratta dei versamenti già sospesi fino al 31 luglio 2022 a seguito di quanto disposto dal comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021, che li aveva sospesi fino a fine aprile 2022 e dal comma 3-ter, dell'articolo 7, del decreto-legge n. 17 del 2022 che aveva prorogato la predetta scadenza fino, appunto, al 31 luglio 2022.

Sono oggetto della sospensione

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, che i soggetti interessati operano in qualità di sostituti d'imposta;

- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 39-bis – disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale

Viene concesso un contributo di euro 2 milioni per l'anno 2022 a favore delle associazioni che operano nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Articolo 52-bis – società benefits

Intervenendo sull'articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 che dispone che per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit, di cui all'art. 1, co. 376 e seguenti, L. 208/2015, viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, viene ora disposto che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione senza più prescrivere che tale compensazione debba avvenire nel 2021.

Si ricorda che

Viene riconosciuto un bonus alle imprese nazionali che dal 16 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia

La rateazione delle somme iscritte a ruolo avviene senza dimostrazione della temporanea difficoltà fino a euro 120.000

Decreto Aiuti: la conversione in legge – seconda parte – i punti salienti

La normativa	E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la legge di conversione del decreto-legge "Aiuti", n. 50 del 17 maggio 2022, legge n. 91 del 15 luglio 2022 entrata in vigore il 16 luglio 2022
Rateazione cartelle	Per consentire ad imprese, professionisti e altri contribuenti di fare fronte ad esigenze di liquidità, viene modificato l'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, che dispone in merito alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, stabilendo tra le altre che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che deve dichiarare di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili per ciascuna richiesta effettuata dal contribuente stesso
Crediti verso amministrazioni pubbliche	Modificando il primo comma dell'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973, viene stabilito anche che per le prestazioni professionali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

